



COMUNE DI BARBANIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Andreis n. 4
10070 – BARBANIA (TO)

Ordinanza n. 20/2025

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata, del divieto di transito veicolare e del senso unico alternato sulle vie comunali del territorio per l'esecuzione di lavori del suolo e del sottosuolo per l'anno 2026.

IL SINDACO

Considerato che si prevede durante l'anno l'impegno da parte del Comune a concedere l'utilizzo del suolo e del sottosuolo per effettuare la manutenzione delle reti di fognatura e acquedotto, nonché reti elettriche e telefoniche e quant'altro, alle imprese che opereranno sul territorio per lo svolgimento degli interventi sulla rete.

Rilevato che in occasione dell'esecuzione delle opere di manutenzione delle reti di servizio sarà necessario limitare o regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade cittadine.

Ritenuto necessario predisporre una Ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale con decorrenza 01/01/2026 fino al 31/12/2026, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori in oggetto con maggiore celerità e di tutelare e salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Visti gli artt.5/3c, 6 e 7 del D.Lvo n.285 del 30/04/1992: "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992: Regolamento di attuazione e di esecuzione al Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

Visto il D.Lvo n.267/2000;

Visto lo statuto comunale vigente;

ORDINA

Con decorrenza dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026 lungo le carreggiate stradali, le vie, le piazze ed i viali di competenza comunale, l'istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata del veicolo, nonché il senso unico alternato in occasione della effettuazione dei lavori di manutenzione delle opere di acquedotto e fognatura, nonché reti elettriche e telefoniche e quant'altro secondo le necessità individuate di volta in volta dagli addetti ai lavori.

Sono escluse dalle suddette limitazioni:

- I mezzi operativi degli Enti deputati a tali manutenzioni e delle ditte appaltatrici tenute ad eseguire i lavori.
- I veicoli di soccorso, dei vigili del fuoco e delle Forze dell'Ordine.
- I veicoli dei residenti per accedere ed uscire dalle proprietà laterali.
- I veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto di interventi di manutenzione (fatta salva la temporanea intransitabilità dovuta alla manomissione del suolo).

Le limitazioni oggetto della presente Ordinanza dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovranno avvenire entro le 48 ore antecedenti l'inizio lavori o, in caso di massima urgenza, nel più breve tempo possibile.
- in occasione della posa della segnaletica provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica fissa eventualmente in contrasto, che dovrà essere ripristinata al termine dei lavori a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.
- Nel caso in cui sia necessario gestire la circolazione veicolare mediante il senso unico alternato, lo stesso dovrà essere disciplinato con l'utilizzo di movieri o in subordine, nel caso in cui questo non sia possibile per lunghezza del tratto stradale interessato, da semaforo.
- La chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno su una sola via per volta e non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato e le vie di ingresso ed uscita del Paese.
- Nel caso in cui i lavori interessino luoghi (ad esempio Borgata Zaccaria) non aventi altre vie di accesso/uscita se non quella interessata dall'intervento, è vietata la chiusura notturna/festiva e lasciare la strada chiusa nonostante non vengano svolti lavori al fine di consentire l'accesso dei residenti alle proprie abitazioni e dei mezzi di soccorso, pronto intervento e delle forze di polizia. È consentita la chiusura diurna per lo svolgimento dei lavori, previa informazione preventiva della popolazione in tempi consoni (TASSATIVAMENTE ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI) con idonea e congrua segnaletica, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli stessi e provvedendo alla riapertura entro il termine della giornata lavorativa.

Gli interventi con le eventuali limitazioni/modifiche della viabilità dovranno essere segnalate e comunicate almeno 48 ore prima dell'intervento per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale che darà il proprio nulla\osta, e per conoscenza all'Ufficio Polizia Locale con l'indicazione del giorno, della località e dell'orario in cui verranno effettuati gli interventi e le limitazioni /modifiche alla viabilità previste.

È fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori l'utilizzo della prescritta segnaletica stradale provvisoria regolamentare diurna e notturna prevista dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e di provvedere al ripristino del manto stradale secondo quanto previsto nelle prescrizioni indicate dall'Ufficio Tecnico comunale mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione Comunale da qualunque coinvolgimento per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 21.

La presente ordinanza è notificata e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sito internet comunale ed è inviata per conoscenza all'Ufficio Tecnico.

Barbania, 13 dicembre 2025



IL SINDACO

Giuseppe DROVETTI

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Barbania

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Polizia Locale, tel. [011.9243621](tel:011.9243621)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Sindaco Giuseppe Drovetti.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

